



NEWS 2018

L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ridotta la soglia a 5mila euro oltre la quale, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

I commi da 986 a 989 apportano modifiche all'articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*) e al regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, riducendo, **a decorrere dal 1° marzo 2018** (comma 988), **da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari** (commi 986 e 987).

Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 (comma 989), secondo il quale *"Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"*.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, dovranno verificare, anche in via telematica, *"se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più grave; cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo"* e, in caso affermativo, non dovranno procedere al pagamento e dovranno segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Armando Mariano